

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 03.05.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA Spa.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n.12 del 22 marzo 2020: recepimento del documento “Gestione informatizzata dei posti letto Covid-19” proposto dal CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) anche sulla corretta adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Ordinanza n.13 del 22 marzo 2020: sulla gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n.16 del 26 marzo 2020: indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito delle strutture residenziali sociosanitarie; divieto di accedere alle strutture sociosanitarie da parte di familiari e conoscenti.

Ordinanza n.19 del 30 marzo 2020: garantita la mobilità del personale delle strutture convenzionate e dei volontari impegnati nelle attività afferenti la gestione del Banco alimentare dirette alla raccolta e alla distribuzione di generi di prima necessità.

Ordinanza n.20 del 31 marzo 2020: garantita la mobilità alle Caritas Diocesane, alle Caritas Parrocchiali e agli enti gestori del terzo settore ad esse collegate al fine di proseguire nell’attività di quotidiana raccolta dei beni alimentari, di redistribuzione alle strutture che assistono i poveri e nello svolgimento del servizio di consegna a domicilio.

Ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020: Assistenza sociosanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie.

Ordinanza n. 25 del 7 aprile 2020: disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19.

Ordinanza n. 28 dell'8 aprile 2020 - fino alla conclusione dell'emergenza: implementazione del coinvolgimento delle Case di Cura private accreditate attraverso appositi accordi di collaborazione.

Ordinanza n. 29 dell'8 aprile 2020: le edicole possono restare aperte anche nei giorni festivi, con chiusura, nei suddetti giorni festivi, entro le ore 13.30; tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 8 aprile 2020 devono segnalare il proprio rientro alla Regione.

Ordinanza n. 30 dell'8 aprile 2020: in materia di ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie delle Regione Abruzzo.

Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020: misure per le strutture eroganti, in regime residenziale, di prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie; priorità di accesso alle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie dei pazienti no-covid provenienti da Presidi Ospedalieri pubblici rispetto a quelli provenienti dal territorio, fino al termine dello stato di emergenza.

Ordinanza n. 33 del 10 aprile 2020 - per 60 giorni: telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico.

Ordinanza n. 34 del 10 aprile 2020 – per 60 giorni: telemedicina applicata al diabete.

Ordinanza n. 36 del 13 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: chiusura parchi acquatici, stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; consentita attività di manutenzione aree pubbliche e private compresi orti, vigneti ed ortofrutticole in genere e taglio dei boschi.

Ordinanza n. 37 del 15 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi e possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 21:00, fatta eccezione per le edicole, le farmacie e le parafarmacie; chiusi al pubblico i parchi avventura e le relative aree di pertinenza.

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le nuove ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste; i temi di interesse per il settore in giallo.

Ordinanza n. 38 del 16 aprile 2020 – Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo.

Ordinanza n. 39 del 18 aprile 2020 – I Direttori Generali delle ASL devono disporre affinché sia rispettato il vigente “Protocollo operativo per prelievo campioni biologici, comunicazione risultati test, ricognizione e predisposizione dati clinici e statistici”.

Ordinanza n. 41 del 20 aprile 2020 – indicazioni tecnico - organizzative di gestione dell'assistenza a pazienti con malattia rara nella situazione emergenziale da COVID-19, al fine di garantire uniformità degli standards e delle procedure, equità di accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutte le parti interessate; nell'Allegato A il “Percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara”.

Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 – Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- **per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezion fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;**
- **questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;**
- **i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni.**

Ordinanza n. 44 del 20 aprile 2020:

- a decorrere dal 27 aprile 2020 e **fino a diversa disposizione**, consentita l'erogazione di prestazioni di attività ambulatoriale, inclusa la chirurgia ambulatoriale delle strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate, relative a richieste di esami o visite in classe di priorità B (Breve), in aggiunta alle prestazioni -- mai sospese - della classe di priorità U (Urgente);
- prosegue, fino a diversa disposizione, la sospensione temporanea delle attività ambulatoriali per le priorità D (Differibile) e P (Programmata);
- **le Aziende Sanitarie valutano la possibilità di identificare e istituire - preferibilmente presso strutture sanitarie distrettuali/territoriali - percorsi e spazi (sale d'attesa) dedicati e di preordinare gli accessi attraverso un'adeguata organizzazione delle prenotazioni con particolari modalità: regolazione degli ingressi, divieto di permanenza nelle sale d'attesa degli accompagnatori dei pazienti, obbligo, per pazienti e accompagnatori, di indossare la mascherina chirurgica per accedere a qualunque tipo di prestazione; divieto di accesso a chi presenta sintomi simil-influenzali e temperatura corporea superiore a 37,5, obbligo di igienizzare le mani in ingresso e in uscita;**
- prosegue la sospensione delle attività intramoenia, salvo: prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche; prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in ADI; prestazioni dialitiche; controlli chirurgici e ortopedici post-intervento; terapia del dolore; prestazioni connesse alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita); attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A; prestazioni dei servizi pubblici nell'area salute mentale dell'età evolutiva e dell'età adulta e i servizi sulle dipendenze (SERD); prelievi ambulatoriali a carattere d'urgenza, e le prestazioni TAO; vaccinazioni obbligatorie secondo calendario nazionale vigente; attività connesse alla donazione del sangue;
- non sospese le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera acuta e post-acuta; le ASL valuteranno per condizioni disabilitanti ad andamento cronico,

con o senza riacutizzazioni, modalità alternative di presa in carico (teleassistenza, teleconsulto) relative a persone che non hanno presentato un recente evento acuto disabilitante;

- proroga della sospensione per tutti i ricoveri programmati, ad eccezione degli interventi di ricovero non procrastinabile come definiti.

Ordinanza n. 45 del 22 aprile 2020: viene assicurato il rigoroso rispetto di tutte le misure previste e consigliate dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev.; revocata la zona rossa per contrada Caldari di Ortona.

Ordinanza n. 47 del 23 aprile 2020: revoca delle misure restrittive nei Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino.

Ordinanza n. 48 del 24 aprile 2020- fino alla durata della emergenza Covid-19: sospeso il termine perentorio del 31 gennaio per la domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale; le domande sono istruite dal Servizio regionale competente nel più breve tempo possibile, con il fine di poter consentire una celere iscrizione della Organizzazione che ha fatto richiesta e l'aggiornamento dell'Elenco territoriale, che deve avvenire a cadenza mensile, a partire dal mese di maggio 2020.

Ordinanza n. 50 del 30 aprile 2020 – fino al 17 maggio: consentita attività di toelettatura animali di compagnia; consentite passeggiate a cavallo all'aria aperta; consentite attività motorie, corsa e utilizzo bicicletta nel proprio comune; consentito spostamento per attività di pesca amatoriale; consentito allenamento e addestramento di cavalli e cani; consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo; sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande; consentito lo spostamento nell'ambito del territorio regionale nelle seconde case solo per manutenzione e rientro in giornata; autorizzazione ai sindaci a disciplinare le aperture dei cimiteri.

Ordinanza n. 51 del 30 aprile 2020 – seguitano ad essere sospesi **fino al 17 maggio** i tirocini extracurricolari; consentito svolgere l'attività formativa di tirocinio in modalità a distanza; revocata l'Ordinanza n. 31 sulle misure restrittive nei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020 – fino al 17 maggio:

- consentiti, all'interno della Regione, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per molte attività sportive, con divieto di avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce; consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
- consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l'addestramento;
- domenica 3 maggio e domenica 10 maggio consentita l'apertura, fino alle ore 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;
- consentito lo spostamento all'interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei velivoli;
- il 4 maggio 2020 nel Comune di Ortona (CH) possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

BASILICATA

Ordinanza n. 13 del 31 marzo 2020: sino **31 luglio** nuove modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Ordinanza n. 20 del 29 aprile 2020 – dal 4 maggio al 17 maggio: ferme restando le misure statali vigenti, **tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall'estero** e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare immediatamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, **con l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni**, presso l'abitazione, dimora o luogo di soggiorno indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Il medico informerà immediatamente l'autorità sanitaria competente che sottoporrà la persona al tampone ai fini della prevenzione da contagio da COVID-

19. Tali disposizioni non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.

Ordinanza n. 21 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio al 17 maggio:

- fermo l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, consentita l'uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l'attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole, nonché per la gestione e la cura degli animali;
- consentite, sull'intero territorio regionale, le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale; di raccolta di prodotti selvatici quali funghi, tartufi e asparagi; i servizi per la gestione delle aree forestali;
- ferma la sospensione delle attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- consentito, nel territorio regionale, l'allenamento in forma individuale e non degli atleti professionisti e non professionisti - riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per altre attività;
- consentita, in ambito regionale, l'attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare;
- vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo sull'intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l'accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché all'aperto all'interno di mercati (ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine);
- consentita l'attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, con vendita da asporto con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle immediate vicinanze;
- consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna presso il domicilio, abitazione o residenza del cliente;
- ammessa l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge; consentito l'accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza e alle concessioni demaniali marittime per attività di manutenzione e vigilanza e di sanificazione;
- consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati;
- dal 4 maggio 2020 è disposto sul territorio regionale che l'esercizio di tutti servizi erogati dalle aziende del trasporto pubblico locale sia effettuato sulla base di determinati criteri; le aziende di trasporto pubblico locale sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali;
- obbligo, ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato, nonché agli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli di mettere a disposizione della Regione Basilicata i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati e che fanno ingresso in Basilicata provenienti da altre Regioni, per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni successivi all'arrivo nel territorio regionale;
- consentiti, nell'ambito del territorio regionale, gli spostamenti verso le seconde case di proprietà utilizzate per vacanza, per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

- consentiti gli spostamenti in ambito regionale da parte del proprietario o degli addetti per le attività di conservazione, manutenzione, rimessaggio, riparazione delle unità da diporto, dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto presso cantieri, depositi di rimessaggio e porti;
- consentita l'attività di toelettatura degli animali domestici.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 a operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali (da sottoporre al test tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e delle strutture residenziali, i pazienti ospedalizzati e tutti gli ospiti delle strutture residenziali che hanno segni e sintomi compatibili, con particolare riferimento agli individui sintomatici e agli individui con patologie croniche e/o uno stato immunocompromesso).

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 28 del 10 aprile 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza: applicazione sul territorio regionale delle forme speciali di gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 31 del 16 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: trattamento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020 – dal 27 aprile: consentite le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell'allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili; rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico, nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile; **le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni.**

Ordinanza n. 36 del 24 aprile 2020 – dal 24 aprile:

- revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite; gli esercizi devono adottare le misure previste nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che ne è parte integrante;
- consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione - anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall'autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne; consentita la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore;
- possibili gli spostamenti correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.

Ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020 – dal 29 aprile:

- consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
- consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
- consentiti gli spostamenti per le attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
- consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
- consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto;
- consentiti gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza, in quanto rientranti nei motivi di salute;

- consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune;
- consentita l'attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020 –dal 4 maggio:

- divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in regione Calabria **provenendo da altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative**, ovvero per motivi di salute;
- consentito ai cittadini calabresi fare rientro presso la propria residenza, esclusa la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio o abitazione; in ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'isolamento volontario domiciliare (14 giorni); **l'isolamento volontario domiciliare non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro** e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti; i rientri presso la propria residenza, non sono consentiti nei Comuni identificati come "zona rossa".

Ordinanza n. 39 del 3 maggio 2020 – prorogate a tutto il **10 maggio 2020** le misure restrittive nel territorio di Torano Castello (CS)

CAMPANIA

Ordinanza n.38 del 23 aprile 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza: disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti.

Ordinanza n.40 del 30 aprile 2020 - dal 4 maggio al 17 maggio: disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ordinanza n.41 del 1° maggio 2020 - dal 4 maggio al 10 maggio:

- **obbligo per tutti i soggetti provenienti da altre Regioni o dall'estero, che fanno ingresso in Campania, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative o da comprovati e certificati motivi di salute**, di: comunicare l'arrivo al Dipartimento Prevenzione della ASL competente, al Comune, al MMG o Pediatra di libera scelta; osservare permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni; osservare il divieto di spostamenti e viaggi; rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- obbligo per i concessionari di trasporto aereo, ferroviario e su gomma, di fornire i nominativi dei viaggiatori alle Forze dell'Ordine e all'Unità di crisi;
- obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e compilare l'autocertificazione per tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta e altre che saranno individuate, nonché ai caselli autostradali, all'aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale;
- obbligo per i Comuni di assicurare l'organizzazione di singole postazioni di verifica per l'identificazione dei passeggeri, le autocertificazioni, le rilevazioni di temperatura corporea;
- obbligo per Trenitalia e NTV di assicurare adeguate comunicazioni;
- obbligo per tutti gli esercenti attività di noleggio di autoveicoli di comunicare le generalità dei clienti che si avvalgono di tali servizi per accedere al territorio regionale;
- raccomandazione alle autorità competenti di intensificare i controlli ai caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti;
- divieto di rientro da altre regioni o dall'estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora nelle isole di Capri, Ischia e Procida;
- consentiti gli arrivi da altre regioni o dall'estero se motivati da comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- obbligo di utilizzo DPI nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, tranne i bambini al di sotto dei 6 anni e i disabili incompatibili con l'uso della mascherina;
- consentita attività motoria all'aperto in forma individuale nei pressi della propria abitazione e con obbligo di distanziamento di almeno due metri; non consentito jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- consentita l'attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie;

- approvate misure precauzionali relative all'attività di trasporto di cui all'allegato 1 parte integrante dell'ordinanza.

Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020 - dal 4 maggio al 17 maggio:

- consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri (esentati i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa);
- nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali;
- consentite, senza i limiti di orario e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione, con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienicosanitarie;
- consentita la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi;
- demandata all'Unità di Crisi regionale la definizione, d'intesa con l'ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale;
- le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, possono effettuare l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti e di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Ordinanza n.43 del 3 maggio 2020 - dal 4 maggio al 17 maggio: consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, a determinate condizioni.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n. 49 del 25 marzo 2020: i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Decreto n. 53 del 2 aprile 2020: proroga la durata dell'incarico del Dott. Sergio Venturi come commissario emergenza Covid-19 sino al **31 luglio 2020**.

Decreto n. 69 del 24 aprile 2020 –

- disposto a cura delle competenti strutture regionali un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4.5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico;
- dal 27 aprile consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio; resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
- dal 27 aprile consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento.

Decreto n. 70 del 27 aprile 2020 – dal 28 aprile consentita da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato l'erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti; la disposizione si applica anche al territorio della provincia di Piacenza.

Decreto n. 73 del 28 aprile 2020 – dal 29 aprile e anche nel territorio della provincia di Piacenza, consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni e i velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione; consentito ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi; consentite alle imprese del settore edilizio le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari sia su demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici ed all'interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, nel pieno rispetto di quanto stabilito

dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri” allegato al n. 7 del DPCM del 26 aprile.

Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 – dal 4 maggio:

- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- consentita l'attività di allevamento e di addestramento di animali;
- consentita la riapertura dei cimiteri, di parchi e giardini e delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
- consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
- consentita in forma individuale l'attività motoria e sportiva all'aperto rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune;
- gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale;
- consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti in ambito regionale;
- obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico, anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
- restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti;
- interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia;
- al territorio della provincia di Piacenza si applicano le medesime disposizioni valide per tutto il resto del territorio regionale;
- il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali stabilita con la presente ordinanza e in regime di assoluta reciprocità, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale;
- i servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l'offerta in considerazione della riapertura di parte delle attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo; le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all'applicazione di quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Ambiente n. 1 del 31 marzo 2020: misure urgenti in materia di gestione dei rifiuti.

Legge regionale n. 5 del 1° aprile 2020: proroga termini e misure economiche e sanitarie.

Ordinanza n. 12 del 3 maggio 2020- dal 4 maggio al 17 maggio:

- obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione l'uso delle protezioni delle vie respiratorie e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;
- non necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato;

- consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale per tutte le attività permesse;
- obbligatorio negli esercizi commerciali l'uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, a disposizione dei clienti;
- obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l'utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per i clienti all'ingresso dell'esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell'ortofrutta, del pane o di altri alimenti; limitato l'accesso ad un solo componente del nucleo familiare;
- consentito l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia adottato dal Sindaco un apposito piano;
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- consentite le attività di manutenzione e riparazione necessarie di: imbarcazioni da diporto all'ormeggio o in rimessaggio a terra, biciclette, camper, roulotte e velivoli, immobili diversi dall'abitazione principale;
- consentita l'attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l'approvvigionamento di legna per autoconsumo;
- consentito lo spostamento per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata più vicini alla residenza;
- definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri;
- consentita la riapertura di parchi e giardini;
- consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito;
- consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l'attività motoria e sportiva, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri;
- consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, a porte chiuse, nonché di atleti professionisti di discipline sportive non individuali;
- vietato l'utilizzo degli spogliatoi;
- consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente nelle acque interne, lagunari e marine;
- consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente;
- consentito l'allevamento, l'allenamento e l'addestramento di animali;
- consentita, anche la domenica, la vendita di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; vietato consumare i prodotti all'interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- chiusi nella giornata di domenica gli ipermercati, i supermercati e i discount di alimentari;
- consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative di tipo laboratoriale non altrimenti esercitabili a distanza, a determinate condizioni; consentiti gli esami finali dei corsi di formazione professionale che prevedano lo svolgimento di attività pratiche o laboratoriali per le quali è necessario l'utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati;
- ammesso l'esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a determinate condizioni e fatte salve le norme nazionali;
- per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica il DPCM 26 aprile 2020.

LAZIO – fino a nuovo provvedimento

1. attivazione in urgenza di posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva; individuazione dello Spallanzani quale struttura di riferimento per la gestione del Covid-19 e quale ulteriore struttura dedicata il Columbus della Fondazione Policlinico Gemelli;

2. valutazione di eventuali misure di riduzione o sospensione attività ambulatoriali;
3. disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
4. tali misure non si applicano agli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute; agli spostamenti funzionali al transito e al trasporto di merci; agli spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici; spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio di protezione civile e del SSN.

Ordinanza n. 7 del 12 marzo 2020: revisione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale **fino a nuovo provvedimento.**

Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020:

1. istituzione di una nuova procedura per la telesorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare, tramite applicazione LAZIODOCTOR; le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono mettere a disposizione i posti letto eventualmente richiesti dalla Direzione salute;
2. allestimento a unità Covid-19 della Torre 8 di medicina interna del Policlinico Tor Vergata e del presidio G.Eastman del Policlinico Umberto I e dell'Istituto Clinico Cardiologico;
3. sospensione dei tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri.

Delibera di giunta n.126 del 31 marzo 2020: sospensione termini di versamento della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, dell'IRESA (imposta regionale sulla emissioni sonore degli aeromobili civili) e dell'IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione) dovute per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020; i versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020.

Ordinanza n. 22 del 1° aprile 2020: ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari

Ordinanza n. 27 del 14 aprile 2020 - fino a nuovo provvedimento: con riferimento al territorio circostante la struttura San Raffaele Rocca di Papa, divieto di allontanamento e di accesso, controllo giornaliero di tutto il personale, mediante termoscanner e saturimetro, da collocare in prossimità dei varchi di ingresso.

Ordinanza n. 30 del 17 aprile 2020 - campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2020.

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i Soggetti di età ≥ 65 anni e per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per le persone con ≥ 65 anni, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione;
- la mancata vaccinazione per Medici e personale sanitario, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro;
- introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i anziani e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;
- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

Ordinanza n. 34 del 18 aprile 2020: raccomandazioni di prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali che devono garantire il rispetto delle misure contenute nell'allegato alla presente Ordinanza.

DGR 209 del 24 aprile: indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità; al fine di valutare lo stato di salute degli operatori sanitari e alla gestione degli eventi epidemici in comunità ristrette, proponendo un ricorso ragionato alla diagnostica di laboratorio disponibile attraverso procedure affidabili e uniformi su tutto il territorio regionale; la metodologia proposta potrà essere applicata anche ad altre istituzioni e comparti, con particolare riferimento alle Forze dell'Ordine.

Ordinanza n. 36 del 27 aprile 2020 – proroga misure restrittive nel Comune di Rocca di Papa fino a nuovo successivo provvedimento.

Ordinanza n. 37 del 30 aprile 2020 – dal 4 maggio:

- adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di
- adozione da parte delle aziende e delle amministrazioni, anche attraverso la figura del mobility manager, dei seguenti protocolli e regolamentazioni finalizzati al contenimento del contagio mitigando i picchi nell'utilizzo del trasporto pubblico:
 - a. articolazione del lavoro con orari differenziati;
 - b. prolungamento dell'orario di apertura degli uffici e dei servizi al pubblico ovvero con rimodulazione dell'orario di lavoro;
 - c. massimo ricorso allo smart working;
- adozione di specifiche modalità organizzative dell'offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea e disposizioni per le stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate;
- adozione altre misure per il trasporto pubblico non di linea (il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente; sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza; in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero; nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine; preferibile dotare le vetture di paratie divisorie; il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuali; igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi);
- adozione di particolari modalità di informazione e comunicazione da parte delle aziende di trasporto;
- riguardo al settore del trasporto aereo, si rinvia alle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di misure di contenimento, che riguardano il corretto utilizzo delle aerostazioni e degli aeromobili, dirette a gestori, operatori aeroportuali, vettori e passeggeri.

Ordinanza n. 38 del 2 maggio 2020 – fino al 17 maggio:

- riattivazione dello svolgimento delle attività sociali e sociosanitarie per persone con disabilità subordinata all'adozione del Piano regionale territoriale;
- consentite le seguenti attività:
 - manutenzione, vigilanza, pulizia, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento nelle strutture e spazi aziendali delle concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale, nonché per le strutture ricettive all'aria aperta;
 - manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;

- vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
- di restauro purché svolta in cantiere o in laboratorio;
- la toelettatura degli animali di compagnia;
- allevamento e di addestramento di animali;
- le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma devono osservare precise misure;
- consentite **dal 6 maggio** le attività sportive: allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; attività motoria e sportiva all'aperto in forma individuale con distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale; autorizzato lo spostamento nell'intero ambito regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva; entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività.

LIGURIA

Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020: procedure smaltimento rifiuti persone affette da Covid-19

Ordinanza n. 10 del 24 marzo 2020: proroga termini in materia urbanistica-edilizia e in materia di attività estrattive.

Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2020: sospensione efficacia disposizioni sull'incompatibilità nel conferimento di incarichi ai medici del SSR.

Ordinanza n. 17 del 3 aprile 2020: chiamata dei soggetti già positivi al Covid-19 per effettuare tamponi orofaringei nella propria auto.

Decreto n. 18 del 13 aprile 2020: autorizzati allestimenti per apertura stabilimenti balneari; consentite attività manutenzione imbarcazioni all'ormeggio; consentite attività di manutenzione del verde; piena operatività cantieri per le opere pubbliche.

Ordinanza n. 20 del 16 aprile 2020 - attribuzione di poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo all'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) verso le singole Asl, al fine dell'applicazione e del monitoraggio delle indicazioni già inviate e da inviarsi alle RSA.

Ordinanza n. 21 del 24 aprile 2020 - possibilità di utilizzare tutte le centrali d'acquisto per acquistare DPI.

Ordinanza n. 22 del 26 aprile 2020 – fino al 10 maggio:

- consentita la vendita di cibo e bevande da asporto e consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione ove sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo; sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
- consentite: la vendita di calzature per bambini nei negozi specializzati; l'attività di toelettatura per animali di compagnia; la coltivazione del terreno per uso agricolo e la produzione per autoconsumo; la vendita prodotti florovivaistici;
- consentito uso bicicletta nel proprio comune; passeggiate a cavallo e pesca sportiva e spostamento nell'ambito del territorio regionale per manutenzione imbarcazioni o manutenzione seconde case;
- autorizzata apertura dei cimiteri;
- fino al 10 maggio nella giornata di domenica gli esercizi commerciali aperti fino alle ore 15:00.

Ordinanza n. 23 del 29 aprile 2020 – procedure in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

Ordinanza n. 24 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio al 17 maggio: riprogrammazione del trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 25 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio al 17 maggio:

- consentita la vendita di cibo e bevande da asporto con divieto di ogni forma di consumo sul posto;

- consentita la vendita di calzature per bambini; l'attività di toelettatura degli animali di compagnia;
- consentite attività motoria esclusivamente in modalità individuale;
- consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, a porte chiuse, nonché di atleti professionisti di discipline sportive non individuali;
- consentite le uscite in barca per massimo due persone conviventi, la pesca sportiva, il controllo della fauna, il prelievo venatorio di ungulati, la coltivazione dei terreni per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo
- consentite le passeggiate nell'ambito della provincia;
- consentita vendita prodotti florovivaistici, semi, piante, ecc.;
- consentito allevamento e addestramento cavalli e cani nelle aree autorizzate;
- consentito lo spostamento per attività di manutenzione dei natanti o unità da diporto;
- consentito individualmente raggiungere le seconde case, camper o roulotte per manutenzione e riparazione, in ambito regionale, con rientro in giornata;
- i Sindaci possono disciplinare l'apertura di parchi e cimiteri;
- autorizzati gli spostamenti nel territorio regionale per incontrare congiunti;
- chiusura la domenica fino al 10 maggio degli esercizi commerciali del settore alimentare entro le ore 15:00.

LOMBARDIA

Ordinanza n. 510 del 18 marzo 2020: misure igienico-sanitarie sui servizi di noleggio con conducente con autobus e tariffe massime per i servizi di consegna a domicilio beni di prima necessità.

Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020: gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 525 del 9 aprile 2020: nel territorio regionale si procede, anche in deroga alla vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in particolare con riferimento all'acquisizione del consenso degli interessati al trattamento dei dati personali necessari per l'invio di sms istituzionali di massa a tutte le utenze telefoniche presenti sul territorio lombardo del seguente testo «Regione LombardiaCercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa contagio.» associandolo al mittente «RegioneLomb».

Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020 – dal 4 maggio al 31 agosto: riprogrammazione e misure di sicurezza del trasporto pubblico di passeggeri.

Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 – sostituisce l'ordinanza n. 537 - dal 4 maggio al 17 maggio:

- obbligo di utilizzo della mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;
- in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; non soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- non obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale;
- consentito nell'ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione;
- consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente;
- consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell'autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione;
- consentita l'attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate;
- consentito l'accesso alle attività commerciali al dettaglio ad un solo componente per nucleo familiare;

- raccomandazione di rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso;
- rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- le amministrazioni comunali informano circa le aree di mercato aperte, e le fiere, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza adottate;
- sospese le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti e le sagre;
- i mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato;
- consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
- consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia;
- obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
- Salvo quanto già previsto dal comma 8 dell'art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

MARCHE

Il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (GORES) - tavolo tecnico della Regione Marche – dovrà provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e in tutte le unità di offerta sociosanitaria.

Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020: mobilità conviventi con persone affette da disturbo dello spettro autistico certificato dall'autorità sanitaria.

Ordinanza n. 16 del 26 marzo 2020: consentito a nuclei familiari conviventi che hanno in casa figli o parenti o affini affetti da patologie certificate dall'autorità sanitaria di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione anche fuori dei limiti del territorio comunale di residenza o domicilio.

Ordinanza n. 17 del 1° aprile 2020: modalità gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 18 del 2 aprile 2020: riprogrammazione servizio ferroviario locale.

Ordinanza n. 19 del 3 aprile 2020: fino a nuovo provvedimento, sospesa l'attività dei centri semiresidenziali per anziani e per persone con problemi di salute mentale su tutto il territorio regionale.

Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020: garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.

Ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 - fino a nuovo provvedimento:

1. consentita apertura esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo la rete autostradale e la rete delle strade extraurbane principali, limitazioni per le strade extraurbane secondarie, divieto nei centri abitati;
2. orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato consentito dalle ore 8 alle ore 21.

Decreto n.99 del 16 aprile 2020: ammesse le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari senza esecuzione di modifiche o nuove opere e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici; ammesse le opere minori funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese, attività edilizia libera e opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA; ammesse prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio; piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche; consentite anche la manutenzione del verde pubblico e privato.

Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020: dal 25 aprile per la durata dell'emergenza e comunque non superiore a sei mesi: modalità gestione rifiuti urbani.

Decreto n.126 del 26 aprile 2020: dal 27 aprile: consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio); consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo; sospesa ogni forma di consumo sul posto.

Ordinanza n. 24 del 28 aprile 2020- dal 28 aprile fino a nuovo provvedimento: consentita attività di asporto dalle 7:30 alle 22:00.

Ordinanza n. 25 del 28 aprile 2020: prorogati di 90 giorni i termini per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e del controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno. Attività di ispezione sospesa fino al 31 luglio.

Decreto n.142 del 30 aprile 2020:

- consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di manutenzione di natanti e imbarcazioni da diporto; consentita la navigazione delle unità da diporto per gli armatori, proprietari o marinai entro i confini regionali;
- consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;
- consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI;
- ammesso lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee a determinate condizioni;
- consentito l'allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari e degli affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio regionale; consentita la passeggiata a cavallo, svolta in maniera individuale e nel rispetto della normativa del distanziamento sociale; consentito l'allenamento e addestramento cani;
- consentita l'attività di controllo della fauna selvatica;
- sempre consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti attività motoria e sportiva all'interno del territorio regionale;
- riferita alla situazione di "necessità" è consentito raggiungere le seconde case all'interno del territorio regionale, fatto salvo il rientro la sera presso la propria abitazione.;
- consentite le attività di taglio del verde e di coltivazione degli orti; le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o gestori di impianti sportivi comunali possono fare la manutenzione del verde su impianti sportivi anche ai fini igienici e di manutenzione e di sicurezza.

Ordinanza n. 26 del 30 aprile 2020: dal 4 maggio riprogrammazione trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 27 del 30 aprile 2020: dal 4 maggio consentite le passeggiate individuali sulle spiagge.

MOLISE

Ordinanza n. 13 del 2 aprile 2020: Per un periodo di tre mesi autorizzata l'applicazione sul territorio regionale di nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico.

Ordinanza n. 23 del 28 aprile 2020 – fino al 17 maggio: consentito lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni per il raggiungimento da parte dei proprietari e dei detentori di aree boschive, finalizzato esclusivamente alla raccolta o al trasporto della legna secca, e che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare.

Ordinanza n. 24 del 30 aprile 2020 – dal 4 maggio al 10 maggio:

- **tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise** hanno l'obbligo, una volta giunti nel territorio della regione, di: comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri dedicati; **osservare quarantena obbligatoria**, mantenendo la stessa per 14 giorni; osservare il divieto di spostamenti e viaggi; rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- medesimi obblighi per tutti gli individui che nel periodo di vigenza della presente ordinanza si rechino al di fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore;
- **esentati gli individui che soggiornino nel territorio molisano per comprovate esigenze di lavoro**, di assoluta urgenza o motivi di salute;
- obbligo ai gestori dei servizi di trasporto di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente i nominativi di tali soggetti che abbiano usufruito del servizio di trasporto.

Ordinanza n. 25 del 2 maggio 2020 – fino al 17 maggio:

- lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare può essere effettuato, a determinate condizioni;
- ammesso l'accesso negli stabilimenti balneari e nelle concessioni demaniali da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere;
- consentito lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia (ivi compresa l'attività di addestramento dei cani a determinate condizioni).

Ordinanza n. 26 del 2 maggio 2020 – per tutta la durata dello stato di emergenza: revisione della programmazione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano.

Ordinanza n. 27 del 2 maggio 2020 – fino al 17 maggio:

sospese nell'intero territorio regionale le attività di assistenza sanitaria erogata dalle strutture pubbliche e private **ad eccezione** di ricoveri in regime di urgenza, elettivi oncologici e non oncologici con classe di priorità A; ricoveri per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta e delle seguenti attività ambulatoriali:

1) richieste di esami o visite in classi di priorità; 2) prestazioni onco-ematologiche; 3) prestazioni indispensabili così individuate dallo specialista di riferimento, comprese quelle in ADI; 4) dialitiche; 5) controlli chirurgici e ortopedici post-operatori; 6) terapia del dolore; 7) attività di pre-ospedalizzazione per interventi di Classe A; 8) prestazioni dei servizi area salute mentale; 9) prelievi ambulatoriali con carattere d'urgenza e le prestazioni TAO; 10) **le vaccinazioni secondo il calendario nazionale vigente**; le attività connesse con la donazione di sangue.

Si raccomanda alle strutture sanitarie regionali di limitare al massimo le prestazioni riguardanti utenti provenienti da altre regioni, se procrastinabili senza nocimento per il paziente.

PIEMONTE

Decreto n.49 del 30 aprile 2020 – fino al 17 maggio: dal 4 maggio consentita attività di asporto (per Torino dal 9 maggio); possibilità di attivazione del servizio di asporto per bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

Decreto n.50 del 2 maggio 2020 – fino al 17 maggio:

- i soggetti con sintomi compatibili da infezione Covid-19 devono rimanere presso il proprio domicilio;
- obbligo a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza (ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e dei soggetti incompatibili con l'uso delle mascherine);
- le strutture sanitarie devono attuare monitoraggio clinico degli operatori sanitari;

- **divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture sanitarie pubbliche, private e convenzionate e nelle strutture socioassistenziali, salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria;**
- consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici;
- l'accesso alle attività commerciali aperte limitato ad un solo componente del nucleo familiare;
- nei mercati siano garantite specifiche modalità di accesso scaglionato;
- obbligo per il personale addetto alla vendita dell'uso di mascherine e guanti monouso;
- divieto assembramento presso distributori automatici;
- blocco delle slot machine e di monitor e televisori per motivi di gioco;
- consentito accesso agli Uffici Giudiziari previa rilevazione temperatura e con obbligo uso DPI;
- consentito allenamento e addestramento cavalli;
- consentita l'attività di toelettatura degli animali di compagnia;
- consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case per manutenzione in giornata;
- sospensione attività uffici pubblici regionali, provinciale e comunali, salvo l'erogazione di servizi essenziali ed indifferibili.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 174300 del 18 marzo 2020: disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi e misure in materia di personale dell'amministrazione provinciale.

Ordinanza n. 185699 del 27 marzo 2020: proroga contratti pubblici e sospensione scadenze per adempimenti.

Ordinanza n. 185834 del 27 marzo 2020: convenzione con associazione albergatori per offrire possibilità di recupero fisico al personale operante nelle strutture del sistema sanitario provinciale.

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ordinanza n. 207099 del 10 aprile 2020 - per 6 mesi dal 10 aprile: disposizioni in materia di rifiuti, di adempimenti ambientali, di procedimenti amministrativi.

Ordinanza n. 209623 del 14 aprile 2020 - convenzione con associazione albergatori e imprese turistiche per individuazione strutture collettive di assistenza

Ordinanza n. 241403 del 2 maggio 2020 – fino al 17 maggio:

- consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all'aperto in tutto il territorio della Regione, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- autorizzata l'attività sportiva in forma individuale, presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti;
- obbligo nello svolgimento dell'attività motoria di indossare la mascherina, mentre nello svolgimento dell'attività sportiva necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone;
- consentito ai proprietari di animali domestici spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate ad evitare un pregiudizio alla salute di detti animali; consentita l'attività di toelettatura degli animali;
- i residenti/domiciliati nel territorio provinciale che, nell'ambito degli spostamenti consentiti, si trovano a transitare sul territorio di altra Regione confinante non possono fermarsi sul territorio attraversato facente parte di altra Regione confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
- consentito per i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell'arco della singola giornata, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per manutenzione;
- consentito lo spostamento finalizzato al cambio delle gomme invernali con quelle estive;
- consentito lo spostamento per il conferimento dei rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata comunali;

- obbligo sull'intero territorio provinciale di usare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza; obbligo di utilizzo della mascherina per accedere a tutte le attività di vendita, per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per gli avventori dei mercati comunali, per gli operatori impiegati nella attività di vendita, da parte degli utenti che accedono agli uffici della pubblica amministrazione, per accedere a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa – lavoro; nonchè presso le attività di vendita di generi alimentari in Comuni confinanti;
- riapertura delle piste ciclabili e pedonali, dei parchi pubblici, giardini pubblici e delle aree verdi;
- consentita l'effettuazione di attività di mensa per operai dei cantieri da parte degli operatori della ristorazione;
- consentita la ristorazione in modalità di asporto e consegna a domicilio anche nei giorni festivi e domenicali;
- consentito il commercio al dettaglio in sede fissa di libri, vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- chiusura attività di vendita di generi alimentari nei giorni di domenica e festivi;
- autorizzate le attività di alloggio per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni limitatamente ai lavoratori di aziende aperte o per motivi legati all'emergenza o in cui i soggetti ospitati hanno residenza o domicilio presso le suddette strutture;
- considerati necessari gli spostamenti dei Vigili del Fuoco e dei componenti delle organizzazioni di volontariato;
- consentita attività di controllo del cinghiale;
- consentiti gli spostamenti necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo e allo svolgimento dell'attività diretta per la produzione di autoconsumo su superficie agricole, orti e boschi di proprietà o in disponibilità; consentita l'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante; consentiti gli spostamenti necessari allo spostamento delle arnie da parte dell'apicoltore hobbista;
- consentito alle imprese agrituristiche lo svolgimento dell'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali sia in modalità di consegna a domicilio che di asporto e alle imprese enoturistiche lo svolgimento dell'attività di degustazione delle produzioni vinicole aziendali;
- consentita attività formativa e aggiornamento per gli aspiranti guide alpine e per le guide alpine;
- riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale.

PROV. BOLZANO

Ordinanza n. 13 del 23 marzo 2020: disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termine di procedimenti amministrativi e scadenze per l'Amministrazione provinciale nonché per le strutture organizzative della stessa.

Ordinanza n. 14 del 26 marzo 2020: sospensione scadenze pagamenti tributi comunali fino al 15 dicembre 2020, tariffe comunali fino al 30 giugno 2020, rette delle scuole dell'infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi.

Ordinanza n. 22 del 21 aprile 2020- sospensione della distribuzione del materiale proveniente dalla Cina e non riscontrato conforme dall'INAIL sino a quando una commissione di esperti insediati dall'Azienda Sanitaria non abbia valutato il materiale e lo abbia ritenuto comunque utilizzabile.

Ordinanza n. 24 del 2 maggio 2020 - fino al 17 maggio:

- consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, e per raggiungere i luoghi di studio, purché venga rispettato il divieto di

assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (per i bambini non in età scolare, il predetto accorgimento è raccomandato);

- divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari poste lungo il tragitto casa – lavoro;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, evitare i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto delle distanze interpersonali di 3 metri;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; consentito svolgere attività sportiva, tra cui rientra la pesca sportiva, e attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno tre metri;
- ammessa l'attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private e ai cittadini proprietari di superfici agricole, orti, o superfici boschive di occuparsi del proprio bestiame;
- consentito ai proprietari di animali addomesticati, spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate a evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motorie;
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale, a porte chiuse);
- chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, musei, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; sospese le cerimonie civili e religiose; consentite le cerimonie funebri;
- sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, esclusi i corsi di formazione specifica in medicina generale;
- sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
- le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca;
- sospesi i congedi ordinari del personale sanitario, assistenziale e tecnico;
- sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; differita a data successiva al termine di efficacia della presente ordinanza ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità;
- sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- sospesi gli esami di idoneità;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie; tali attività consentite non possono comunque essere esercitate oltre le ore 19.00, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie; le attività di vendita di generi alimentari chiuse nei giorni di domenica e festivi;
- consentita, ai gestori delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità, la vendita di articoli di cartoleria e di altri oggetti di consumo giornaliero;
- tutto il personale addetto alla vendita al dettaglio nelle attività consentite deve essere munito di DPI;
- consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade;
- sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
- garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- la modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato; si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale ospitano esclusivamente le persone presenti in Alto Adige per le ragioni consentite dai DPCM o dalle ordinanze presidenziali;
- sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate dal Governo;
- in riferimento alle attività non già consentite, è ammessa la realizzazione di prodotti o servizi presso i locali dell'impresa con l'eventuale intervento di un massimo di 5 lavoratori;
- consentite le attività che si svolgono in cantieri all'aria aperta;
- consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali;
- **sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci**, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;
- raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante i motivi del viaggio,

l'indirizzo, il mezzo di trasporto privato, il recapito telefonico; le persone che fanno ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco;

- tali disposizioni non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante, al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri;
- riattivate le attività sociali e sociosanitarie per persone con disabilità;
- l'Agenzia per la protezione civile provinciale e la ASL dell'Alto Adige devono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure, a effettuare acquisti di beni e servizi e a stipulare rapporti locatizi, in misura strettamente necessaria a far fronte all'emergenza sanitaria ed esclusivamente per l'anno 2020;
- sospesi i comizi elettorali su tutto il territorio provinciale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
- non consentita, per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza, l'organizzazione e la tenuta di eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone.

PUGLIA

Ordinanza n. 206 dell'11 aprile 2020 - fino al 31 luglio: misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 207 del 15 aprile 2020 - fino al 17 maggio: con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, ammesso l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge.

Ordinanza n. 209 del 17 aprile 2020 - fino al 17 maggio: ammesso lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali.

Ordinanza n. 212 del 21 aprile 2020 - fino al 17 maggio: per tutte le strutture ricettive all'aperto e le strutture ricettive le cui attività risultano sospese, ammesso l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti, funzionali all'esercizio dell'attività ricettiva, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.

Ordinanza n. 214 del 28 aprile 2020 - fino al 17 maggio:

- consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
- ammesso lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca a determinate condizioni;
- consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione;
- consentita l'apertura dei cimiteri condizionata all'adozione di misure di sicurezza;
- dal 4 maggio e sino al 17 maggio, consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni;
- dal 4 maggio e sino al 17 maggio, per tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza in Puglia, obbligo di:
 - comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
 - osservare la **permanenza domiciliare con isolamento fiduciario**, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;

- o osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- o rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- o esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia;

- prorogate al 17 maggio le ordinanze n.207, 209 e 212 sino al 17 maggio 2020.

Ordinanza n. 218 del 30 aprile 2020 -il 1° maggio consentita agli esercizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) solamente la ristorazione con consegna a domicilio.

SARDEGNA

Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020: concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per prevenzione e gestione emergenza Covid-19.

Ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020 – fino al 17 maggio:

1. sospeso il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna, fatte salve esigenze dimostrate improrogabili (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)
2. traffico aereo passeggeri da e per la Sardegna garantito esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020: disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani sino **al 31 luglio 2020.**

Ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 - dal 4 maggio al 17 maggio:

- in ambito del territorio regionale, consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **consentiti gli spostamenti da e per la Sardegna solo per comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, purché muniti di apposita autocertificazione; **in ogni caso, salve le esenzioni esplicitamente previste per particolari categorie, è obbligatorio osservare il periodo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.**
- consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici con idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- consentito svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta nel proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale;
- consentiti sul territorio regionale gli sport individuali all'aria aperta nell'ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni;
- consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive non individuali, riconosciute di interesse nazionale;
- consentita la cura, l'allenamento e l'addestramento di cavalli e di animali da affezione e da caccia nelle apposite aree attrezzate;
- consentito ai residenti lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione di imbarcazioni, natanti o navi da diporto all'ormeggio;

- consentito ai nuclei familiari conviventi e residenti lo spostamento nell'ambito del territorio regionale presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per attività di manutenzione, controllo e riparazione;
- consentita l'attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private;
- consentita la vendita di cibo da asporto;
- demandata ai sindaci la facoltà di consentire l'apertura di mercati rionali;
- obbligo per chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina;
- consentita la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione;
- consentita l'attività delle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale;
- consentita l'attività di toelettatura degli animali da compagnia e di tosatura degli ovini;
- consentita ai residenti all'interno del territorio regionale, la produzione per autoconsumo, mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere; consentita la raccolta del foraggio, l'estrazione del sughero e l'esercizio di diritti di fruizione collettiva di beni in ambito agrosilvopastorale;
- consentito l'esercizio individuale della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto;
- consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e altri prodotti simili;
- consentita la vendita al dettaglio di giocattoli e di calzature per bambini;
- con decorrenza 11 maggio 2020 i Sindaci potranno consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona, nel rispetto di determinate condizioni; la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento;
- consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata;
- con riferimento agli stabilimenti balneari, consentito l'accesso esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere; resta temporaneamente sospeso l'accesso al pubblico nelle spiagge;
- sospese nel territorio regionale le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri; consentito nell'intero territorio regionale lo svolgimento della Santa Messa ordinaria con l'osservanza degli obblighi di distanziamento fisico, di divieto di assembramento e di contatto diretto tra le persone nonché di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- i Sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative;
- al fine del monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico, il Commissario dell'ATS Sardegna o i suoi delegati territoriali, sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i dati relativi a ciascun nuovo caso positivo nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità.

SICILIA

Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 – dal 4 maggio al 17 maggio:

Nel territorio della Regione hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al DPCM del 26 aprile 2020. **Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute**, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

Inoltre:

- nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi;
- consentita l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi;
- autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private;
- consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione;
- l'Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socioassistenziali alle persone disabili;
- consentiti gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, solamente in prossimità della abitazione; consentita anche l'attività di tolettatura degli animali;
- consentiti, nell'ambito del territorio della Regione, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente; vietati nei giorni domenicali e festivi;
- i sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative;
- consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio;
- i circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti;
- tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto; sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di: a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro; c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili; e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza; f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole; consentita domenica 10 maggio 2020 la vendita di prodotti florovivaistici;
- autorizzato nelle giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- **chiunque faccia ingresso in Sicilia** ha l'obbligo di: a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; b) **permanere in isolamento obbligatorio** presso la propria residenza o domicilio; i soggetti in isolamento non possono ricevere visite;
- **sono esonerati dall'osservanza di tali obblighi: operatori sanitari pubblici e privati; appartenenti alle Forze dell'ordine, Forze armate, Vigili del fuoco, personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo; autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria; lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto;**

- autorizzata per tutte le branche specialistiche – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili– lo svolgimento delle attività professionali extramurarie, i trattamenti di assistenza ambulatoriale e domiciliare e riabilitativo infermieristica;
- in attuazione delle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal DM Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del SSR sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto;
- gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dal Decreto n. 183 del 29 aprile 2020, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola (tale disciplina consente l'accesso nell'Isola esclusivamente “agli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità”); i lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it; entro le 24 ore successive all'invio della dichiarazione, il modello viene restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione;
- rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020;
- continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19.

Ordinanza n. 19 del 1° maggio 2020: abrogate le misure maggiormente limitative per i Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati.

Ordinanza n. 20 del 1° maggio 2020: piccole rettifiche dell'Ordinanza n.18.

TOSCANA

Dal 4 marzo 2020 e per 90 giorni è attivata l'unità di crisi regionale.

Ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020: individuazione di strutture alberghiere aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento.

Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione:

1. La Unità Speciale di Continuità Assistenziale (UCSA) è una struttura operativa della Medicina Generale volta ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria e deve essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
2. ai Medici di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia è chiesto di tener conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione di Esperti appositamente individuata (allegato 1 “**Farmaci indicati nel trattamento della infezione da Coronavirus accertata o sospetta**”);
3. la Regione, attraverso la consultazione permanente con la suddetta Commissione, si riserva la revisione ed implementazione delle indicazioni terapeutiche, alla luce della disponibilità di nuove evidenze scientifiche; la Regione affida alla suddetta Commissione, in collaborazione con il Comitato Etico Regionale per la sperimentazione clinica e i competenti settori regionali, il compito di proporre ad AIFA protocolli di ricerca ed estendere la partecipazione alle sperimentazioni di farmaci per la terapia del Coronavirus anche ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Famiglia;
4. la Regione istituisce, con proprio provvedimento una specifica Commissione, composta da esperti in materia, con il compito di definire le linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID 19 in ambito territoriale.

Ordinanza n. 25 del 6 aprile 2020 – per un mese: modalità per il trattamento dei rifiuti urbani e speciali di derivazione urbana.

Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: sostituzione degli allegati 1 (**Farmaci indicati nel trattamento della infezione da Coronavirus** accertata o sospetta) e 2 della Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020.

Ordinanza n. 28 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: misure per le RSA, RSD o le altre strutture sociosanitarie.

Ordinanza n. 29 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: garantire almeno una volta al giorno un controllo infermieristico e medico ad ogni singolo paziente dell'Albergo sanitario; proporre a tutti i pazienti COVID il soggiorno presso l'albergo Sanitario che garantisce un maggior livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato.

Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020: ESTAR deve procedere all'acquisto di mascherine monouso, da distribuire ai cittadini della Regione Toscana, in numero pari a dieci milioni per un importo stimato complessivo pari ad € 5.500.000,00 e, nelle more di un eventuale rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, assicura con proprie risorse la copertura finanziaria.

Ordinanza n. 34 del 14 aprile 2020- per 90 giorni dalla pubblicazione:

- le Aziende sanitarie e i diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR, si devono attenere alle "Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale";
- la Commissione di esperti deve provvedere a garantirne l'aggiornamento costante delle predette linee di indirizzo;
- le applicazioni e gli strumenti informatici regionali, presenti nell'allegato alle Linee di indirizzo e inerente il sistema informativo unico per la emergenza da COVID -19, devono essere adottati da tutte le aziende ed enti regionali.

Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi: integrazione degli ambiti di soggetti cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi.

Ordinanza n. 42 del 23 aprile 2020: ESTAR deve procedere all'acquisto di ulteriori mascherine monouso, da distribuire ai cittadini della Regione Toscana, in numero pari a dieci milioni per un importo stimato complessivo pari ad € 5.500.000,00 oltre IVA, all'affidamento di un servizio esterno di imbustamento delle mascherine nel frattempo acquistate da ESTAR per un importo stimato pari a € 750.000,00 oltre IVA nonché all'affidamento di un servizio di logistica distributiva per un importo stimato pari a € 150.000,00 oltre IVA.

Ordinanza n. 43 del 24 aprile 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: consentito l'accesso alle strutture aziendali del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno, anche da parte di aziende conto terzi, al fine di svolgere, le attività manutentive e conservative del pellame.

Ordinanza n. 44 del 26 aprile 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione: consentito dal 27 aprile l'accesso alle strutture aziendali del distretto e delle imprese del Settore Tessile per svolgere le attività manutentive e conservative del materiale tessile di origine animale e vegetale.

Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 - fino al 31 luglio: misure in materia di Trasporto Pubblico Locale; l'utilizzo del mezzo pubblico è consentito esclusivamente per gli spostamenti delle persone "motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio: **disposizioni per tutti gli uffici pubblici e privati, libere professioni e tutti i lavoratori autonomi:**

- il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico;
- per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi (consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia); nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina;
- come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro "è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una

mascherina chirurgica”; è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.;

- il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
- prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso;
- il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso;
- deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro e garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;
- la sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida;
- ove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
- il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro; consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.; necessaria la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto;
- il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni;

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali: oltre a quanto previsto nei precedenti punti, disposte ulteriori misure di contenimento: accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza; consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m; ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza; ingresso consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca; obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso; posizionamento all'esterno di dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso; obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare; nei mercati all'aperto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Disposizioni specifiche per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni, oltre alle precedenti disposizioni, nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela, i datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere **un protocollo di sicurezza anti-contagio** che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori; l'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è **necessaria per lo svolgimento dell'attività.**

Ordinanza n. 49 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio:

- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario Regionale sono autorizzate a programmare la ripresa dell'erogazione delle attività sanitarie anche programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, sia negli ospedali che sul territorio, in modo progressivo e graduale;
- confermate le nuove espansioni dei posti di cure intermedie, con potenziamento ulteriore almeno fino allo 0,4/1000 per ogni Azienda USL;
- fino all'uscita dalla emergenza COVID19, le strutture dedicate alle cure intermedie, già allestite o in corso di allestimento, sono riservate prevalentemente, e comunque secondo le necessità, ai pazienti COVID;
- confermate le azioni sulle RSA e potenziate, con individuazione, a carico delle Aziende Sanitarie Territoriali, di presenza medica dedicata;
- confermata, da parte delle Aziende Sanitarie, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, la operatività delle USCA, che sono confermate almeno nel rapporto 1/50.000 abitanti, con presenza di geriatri e/o altri specialisti di riferimento per ognuna di esse da parte delle Aziende Sanitarie;

- riattivate le attività di screening oncologico di I° livello, con prioritario e graduale recupero delle chiamate non eseguite nel periodo di emergenza, con le stesse modalità di sicurezza previste per le prestazioni ambulatoriali;
- le Aziende ed Enti del SSR devono distribuire le attività programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, su tutto l'arco della giornata, di tutti i giorni feriali della settimana, dal lunedì al sabato compreso;
- per le attività chirurgiche, le Aziende sanitarie realizzano una nuova pianificazione delle attività, in rapporto alla nuova capacità di offerta, creando liste di priorità per gli interventi di classe A, di classe B e oncologici, oltre che di quelli non procrastinabili;
- progressivamente liberate le aree di degenza ordinarie, di terapia intensiva dedicate, e di cure intermedie dedicate a COVID+, in funzione dell'andamento epidemiologico; i posti letto di terapia intensiva di nuova attivazione per l'emergenza COVID19, pari a circa 250 postazioni, situati al di fuori dei presidi ospedalieri o comunque in aree ben identificate e separate dal resto delle strutture, sono riservate ai pazienti COVID fino al termine dell'emergenza;
- riattivata l'attività ambulatoriale programmata, oltre a quelle in urgenza e quelle delle classi B, progressivamente per le altre classi di priorità;
- raccomandato, ove possibile, per le attività ambulatoriali e diagnostiche, di utilizzare altri presidi sanitari pubblici territoriali;
- **non consentito, sia a livello di ricovero, sia di visita ambulatoriale, nessun accompagnatore se non per minori o disabili o non autosufficienti;**
- mantenute le operazioni di pre-triage e di check point all'ingresso degli ospedali e dei presidi territoriali;
- garantito l'accesso all'ambulatorio evitando, se possibile, la fase di accettazione;
- la ripresa delle attività sanitarie in libera professione è autorizzata dopo il raggiungimento dell'obiettivo di un tempo di attesa per le visite specialistiche ambulatoriali e diagnostiche istituzionali non superiore ai tempi massimi previsti dal piano regionale Governo Liste di Attesa;
- obbligo nelle strutture sanitarie, fino a nuove determinazioni, di indossare la mascherina in ambienti condivisi; comunque raccomandata la distanza interpersonale 1,80 metri;
- la Direzione regionale competente in materia di salute dovrà adottare tutti gli atti necessari per attuare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, in particolare i tempi della progressiva ripresa in modo da assicurare omogeneità di comportamenti all'interno del sistema regionale.

Ordinanza n. 50 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio:

- il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze;
- consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione;
- consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, nell'ambito dei confini provinciali;
- consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale; l'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;
- consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto;
- consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere a determinate condizioni;
- consentito allenamento e addestramento di cavalli e di cani esclusivamente in maneggi o aree autorizzate;
- consentito l'uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale;

- consentita attività di toelettatura degli animali da compagnia;
- consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di ogni forma di consumo sul posto; consentita alle aziende agrituristiche la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni;
- consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini;
- consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l'orario del servizio;
- consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto;
- consiglio di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,80m, negli spazi aperti, in presenza di più persone.

UMBRIA - fino a nuovo provvedimento:

1. limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
2. rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
3. sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
4. privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

Ordinanza n. 12 del 30 marzo 2020: differimento del versamento del Contributo della Tutela dell'Ambiente dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava al 30 giugno 2020.

Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020: modalità di trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 e organizzazione del servizio di raccolta.

Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020: fino alla cessazione dell'emergenza, possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per uffici e di giochi e giocattoli, all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura; le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità devono garantire un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori sociosanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari.

Ordinanza n. 22 del 30 aprile 2020 - dal 4 maggio al 17 maggio: riprogrammazione del trasporto pubblico locale.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: sospensione accesso libero agli ambulatori; attività solo su appuntamento con adeguati dispositivi.

Ordinanza n. 123 del 26 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: riduzioni dell'offerta di trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 192 del 3 maggio – dal 4 maggio fino a nuovo provvedimento:

- consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti; consentito lo spostamento all'interno della regione per tutte le attività di cui al DPCM 26 aprile 2020; **divieto di spostarsi in un'altra regione salvo che per comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentito lo spostamento in regione verso la seconda casa per manutenzione e controllo;
- chiusura aree per gioco bambini; accesso ai parchi e giardini condizionato al rispetto distanza di sicurezza;
- divieto attività ludica o ricreativa all'aperto; consentita attività motoria individualmente; distanza interpersonale di almeno due metri per attività sportiva e uno per ogni altra attività; consentito il noleggio di biciclette;

- nelle attività di commercio al dettaglio: accesso condizionato all'uso di DPI, perimetrazione, unico accesso, consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea;
- consentita attività di mercato per generi alimentari previa adozione di un apposito piano da parte del Comune;
- consentite attività per autoconsumo su superfici agricole di limitate dimensioni;
- consentita vendita di cibo da asporto, con divieto di consumo all'interno dei locali o in prossimità degli stessi;
- consentita attività di toelettatura animali di compagnia;
- consentito lo spostamento per il conferimento di rifiuti specifici;
- consentito il soggiorno presso alberghi e residenze turistico alberghiere a soggetti soggiornanti in regione per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

VENETO

Ordinanza n.44 del 3 maggio 2020 - dal 4 maggio al 17 maggio:

- ammesse le visite a congiunti in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
- non si applica il distanziamento tra persone conviventi;
- **in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, obbligatorio l'utilizzo di mascherina**, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei sei anni e per i soggetti con forme di disabilità; non obbligatorio l'uso di mascherina per coloro che svolgono attività motoria intensa;
- consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva o motoria;
- consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto;
- consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell'allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;
- consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, per manutenzione;
- riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche;
- chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
- negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1).
- sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio e la vendita di cibo con consegna a domicilio;
- consentita la vendita di cibo da asporto; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto;
- **uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l'ambiente di lavoro dell'azienda interessata**; l'uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l'uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;
- negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;
- ammessa la vendita mediante distributori automatici senza limitazione di luogo;
- ammessi i mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, in conformità a piani adottati dal sindaco a determinate condizioni;
- consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell'autorità competente sul demanio marittimo;
- consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale; consentite le cerimonie funebri;
- consentita l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito;

- consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, pubbliche e private, e spiagge; ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

Ordinanza n.45 del 3 maggio 2020 - dal 4 maggio al 17 maggio: riprogrammazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea